

**SCHWEIZER PRESSERAT
CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE
CONSIGLIO SVIZZERO DELLA STAMPA**

Dominique von Burg, presidente
62 rte de Drize
1227 Carouge
dominique@von-burg.com

Relazione annuale 2012 del Consiglio svizzero della stampa Al Consiglio di fondazione secondo l'art. 21 del Regolamento

Nel preambolo della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» è scritto che “si considera conforme a equità il comportamento di un giornale che pubblica almeno un breve riassunto di una presa di posizione del Consiglio della stampa che lo riguarda”. Non essendo purtroppo questa regola sempre rispettata, il Consiglio di fondazione ha deciso che da quest'anno il rapporto del presidente del Consiglio svizzero della stampa farà stato di queste omissioni. Nel corso del 2012 i media oggetto di una presa di posizione e che non ne hanno riferito sono stati sette: tre volte il «Blick», due volte «Die Weltwoche», una volta «20 Minuten», e poi il «Corriere del Ticino» e il «Giornale del Popolo» una volta per lo stesso caso.

Altre otto volte i media non hanno informato il pubblico di una decisione del Consiglio della stampa: si trattava di reclami respinti, sui quali tuttavia un accenno sarebbe stato auspicabile.

Anche nel 2012 il Consiglio della stampa è stato molto sollecitato. 95 i reclami presentati, una quota vicina al primato del 2033 (103). Mai tanto numerose, invece, le prese di posizione pubblicate (78), a dimostrazione dell'interesse costante che il pubblico dimostra per il Consiglio della stampa e per il buon lavoro che svolge, grazie non da ultimo all'impegno e alla competenza mai venuti meno del suo segretario: sia ringraziato per questo. Da notare pure che il forte ricambio registratosi nella composizione delle camere, come pure della presidenza, non hanno fatto ostacolo al buon funzionamento.

La decisione più importante presa nel corso del 2012 dal Consiglio della stampa è stata senza dubbio quella inerente al «caso Hildebrand», dal nome del presidente del Direttorio della Banca nazionale costretto a dare le dimissioni. La parte svolta dal Consiglio su questo caso ha dato luogo a un'ampia discussione, in cui è stata posta in risalto la funzione di «cane da guardia» che spetta ai media in una società libera e democratica [più avanti il riassunto su questo caso].

I. Reclami, decisioni, casistica delle violazioni

Dei 95 reclami entrati nel 2012, due sono stati ritirati, due non sono stati confermati. Una volta il Consiglio è intervenuto «motu proprio» (73/2012).

Il maggior numero delle prese di posizione pubblicate (43 su 78) è stato deciso al livello della presidenza, 34 sono state quelle deliberate dalle tre camere, una dal plenum. Ricordiamo che la presidenza non demanda alle camere i reclami manifestamente infondati, contrari al regolamento, manifestamente infondati, oppure se un caso analogo è già stato trattato.

Numerosi (20) i casi di non entrata in materia, la maggior parte (11) perché era stata presentata una denuncia parallela presso i tribunali oppure davanti all'Autorità indipendente di ricorso radio-TV. 24 i reclami respinti, 33 i casi di violazione constatata della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti». Questo è un record assoluto, non tuttavia fuori misura se si considera il numero dei reclami pervenuti. C'è stata pure una presa di posizione su un tema generale, cioè non legata a un caso specifico (73/2012).

II. Motivi di reclamo e di violazione

1. Motivi di reclamo

La «hit parade» delle violazioni denunciate nei reclami corrisponde generalmente a quella degli anni passati.

– È la Cifra 3 della «Dichiarazione» la più citata: 27 volte, 10 volte il dovere di ascolto in caso di addebiti gravi («audiatur et altera pars»), 9 l'informazione deformata, 4 il rapporto con le fonti, due infine l'omissione di un'informazione e due illustrazioni o immagini d'archivio.

– Segue da vicino la Cifra 7, con 26 violazioni denunciate, in dieci casi per mancato rispetto della sfera privata, dieci volte per identificazione abusiva, 3 per accuse infondate e 3 per asserita violazione della presunzione di innocenza.

– La Cifra 1 della « Dichiarazione » (ricerca della verità) è menzionata in 20 reclami, in diminuzione rispetto al 2012.

– La Cifra 8 è citata 16 volte (13 per discriminazione, 2 volte per mancato rispetto della dignità umana, una volta circa la protezione dovuta alle vittime): pure in forte diminuzione rispetto all'anno precedente.

– La Cifra 5 è stata oggetto di 10 reclami (8 volte sulla rettifica, due volte sulle lettere alla redazione).

- Segue la Cifra 2 con 8 reclami (4 volte per mancata distinzione tra informazione e commento, 2 volte sul pluralismo dell'informazione, 2 volte sulla libertà di commento).
- La Cifra 4 è menzionata quattro volte: per metodi sleali di inchiesta, il rispetto di un embargo, la condotta di interviste, per un colloquio a fine d'inchiesta.
- Le Cifre 6 (segreto redazionale) e 10 (separazione tra testo e pubblicità) chiudono l'elenco con un reclamo a testa.

2. Motivi delle violazioni

Al capitolo delle violazioni accertate dal Consiglio della stampa nel corso del 2012 si osserva una netta prevalenza dei temi relativi alle Cifre 3 e 7 della «Dichiarazione», mentre il rispetto della Cifra 1 è nettamente meno invocato. La tabella seguente illustra tale evoluzione.

Anno	Violazioni Cifra 1	Violazioni Cifra 3	Violazioni Cifra 7
2008	8	8	6
2009	2	7	14
2010	7	8	12
2011	10	17	12
2012	6	15	18

- Il maggior numero di violazioni constatate nel 2012 (18) riguarda la Cifra 7 della «Dichiarazione» (Rispetto della privacy). In 12 casi si trattava di identificazione non giustificata dei protagonisti – notevole per questi casi l'aumento rispetto all'anno precedente. In quattro è stata constatata la violazione della sfera privata, in un caso è stata accertata la violazione della presunzione di innocenza, in un caso un suicidio.
- Le violazioni accertate della Cifra 3 sono state 15, nella maggior parte (7) per mancato rispetto del dovere di ascolto in caso di gravi addebiti – un tipo di violazione non certo nuovo. Tre volte il Consiglio ha constatato l'omissione di elementi d'informazione essenziali; in due casi una manipolazione, in altri due casi la mancata indicazione che l'immagine risultava da un montaggio; una volta è stata accertata un'erronea gestione delle fonti.
- Circa la ricerca della verità (Cifra 1), le violazioni sono state sei.
- Cinque le violazioni accertate della Cifra 8 : 2 volte per mancanza di rispetto della dignità umana, 2 volte per discriminazione, una circa la protezione dovuta alle vittime.
- Due sole le violazioni constatate alla Cifra 4 (violazione di embargo, intervista scorretta).

– Infine, una sola violazione è stata constatata della Cifra 2 (pluralismo), della Cifra 5 (rettifica) e della Cifra 10 (separazione tra parte redazionale e parte pubblicitaria).

III. Alcune Prese di posizione significative

1. La regola della doppia fonte non è assoluta

All'inizio di gennaio, il presidente della Banca Nazionale è costretto alle dimissioni per una speculazione effettuata da sua moglie sul mercato dei cambi. Le dimissioni sono dovute essenzialmente alle rivelazioni dei mass media, che – riconosce il Consiglio della stampa – hanno svolto il loro compito di «cani da guardia della democrazia» malgrado abbiano commesso alcuni errori. Nella circostanza, infatti, l'interesse pubblico prevaleva sulla tutela della sfera privata.

Il Consiglio si è espresso in particolare sulla regola della doppia fonte (la seconda, indipendente dalla prima, dovrebbe in linea di principio sempre essere a conferma di un'indiscrezione), affermando che non in tutti i casi essa può venire applicata sistematicamente. Eccezionalmente il giornalista può fidarsi di un'informazione ottenuta da una fonte indiretta e a lui ignota se un documento ne dimostra la veracità ed è stata confrontata con le reazioni delle persone in causa. La qualità delle fonti dev'essere resa quanto possibile trasparente.

«Die Weltwoche», in particolare – contro la quale era stato presentato il reclamo – pur commettendo vari errori dal profilo deontologico ha fatto bene a denunciare il caso, dice il Consiglio della stampa. Nei particolari, il periodico ha nascosto ai propri lettori l'identità della fonte principale e non ha mai ammesso di non avere avuto con lei alcun contatto diretto. Inoltre, non ha mai rettificato le inesattezze contenute nei vari servizi pubblicati e non ha specificato che un documento pubblicato era, in parte, prodotto di un montaggio (24/2012).

2. Il diritto all'immagine delle vittime e delle famiglie sussiste anche nel caso di un incidente che ha scosso l'opinione pubblica

Il 13 marzo 2012, 28 turisti belgi (in maggioranza bambini) hanno trovato la morte in un incidente stradale avvenuto in Vallese. Alla tragedia i mass media, svizzeri, belgi e di tutta Europa hanno dedicato ampi servizi, alcuni pubblicando anche le foto delle vittime: in Svizzera soprattutto il «Blick», la «Schweizer Illustrierte» e «L'Illustré», sollevando varie proteste sia in Svizzera sia all'estero. Del caso il Consiglio della stampa si è occupato «motu proprio».

Il Consiglio riconosce che il trattamento dell'informazione non è stato di tipo sscandalistico: le immagini più impressionanti non sono state pubblicate. Tuttavia anche in questo caso vale il principio della protezione della sfera privata, e la pubblicazione delle foto delle vittime decedute per un incidente sottostà per principio

all'autorizzazione delle famiglie. Questo vale anche per le foto riprese in una camera ardente o durante un funerale. Neppure le foto scattate da un blog durante un campeggio di sci possono essere riprese senza una nuova autorizzazione (73/2012).

3. Se riconoscibile come tale, la polemica è lecita

Dopo il tragico incidente di Sierre, una politologa si era espressa in termini vivacemente polemici su «News.ch». In particolare, asseriva che «la formazione, il controllo, le tecniche di guida per quanto riguarda i torpedoni turistici, in Belgio, sono al livello di un Paese del Terzo mondo». Ironizzando sul fatto che il Belgio era rimasto un anno e mezzo senza governo senza sollevare reazioni, l'autrice trovava motivo di critica anche nell'avvenuta scarcerazione del pedofilo Dutroux. L'articolo ha sollevato un'ondata di proteste, soprattutto su Facebook, e vari reclami sono stati presentati al Consiglio della stampa.

Il Consiglio richiama alle redazioni che il dovere di intervenire sui testi dei collaboratori esterni incombe solo in quanto constatino violazioni evidenti delle norme deontologiche. E tuttavia, del testo incriminato si può dire di tutto ma non che le esagerazioni e le metafore non fossero evidenti. Anche l'accusa di discriminazione non regge, perché erano lo Stato belga e i giudici, oppure il mondo politico, a essere criticati, non i belgi come popolo (55/2012).

4. Anche la dignità di un dittatore sanguinario merita rispetto

Immagini terribili quelle pubblicate dai notiziari online e dalla stampa scritta (in particolare da «20 Minuten» e da «20 Minutes en ligne») dopo la cattura di Muammar Gheddafi, il 20 ottobre 2011, che mostravano il dittatore sanguinante e poi cadavere. Due e relativamente di piccolo formato quelle del foglio gratuito, online invece parecchie foto e immagini in movimento in cui si vedono gli uccisori all'opera. Due lettori si sono rivolti al Consiglio della stampa, chiedendo se pubblicando le immagini della fine brutale del dittatore – «di cui si può pensare quel che si vuole come uomo e come politico» – non si sia violato il diritto alla pace dei defunti. I due organi di stampa sostengono che tali immagini erano «un documento della fine di un regime» e che in un caso simile prevale l'interesse pubblico all'informazione.

Per il Consiglio della stampa, un evento storico lo è come tale, non per le immagini che se ne fanno riprendendo da vicino o «zoomando» sulla scena. Un simile scialo di immagini serve solo alla curiosità del pubblico, che non deve essere mai confusa con il diritto all'informazione. È il numero e la qualità delle immagini proposte da «20 Minutes en ligne» che costituisce violazione della dignità dell'ucciso. Non così la versione cartacea dell'organo gratuito, ove il ritegno salva la pubblicazione dall'accusa di violazione della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti» (2/2012).

5. Il commento è libero ma deve rispettare la sfera privata

Usando sempre il titolino: «Peteraden-Trottel» («Il cretino dei petardi»), il «Blick» e «Blick.ch» hanno più volte riferito nel novembre 2011 di uno sportivo che prima dell'incontro di Eurolega FC Zurigo-Lazio Roma si era visto tre dita spappolate da un petardo che gli era esploso in mano. Del poveraccio venivano dati molti particolari della vita privata e professionale, tale da consentire l'identificazione anche senza la pubblicazione del nome. Ancora una volta in questo caso, non si trattava di informare ma di solleticare la curiosità del pubblico, ritenuto soprattutto l'impegno fuori misura del giornale alla ricerca di particolari tra le persone che conoscevano l'infortunato.

Il Consiglio non ritiene invece che il titolino «Il cretino dei petardi» violi la dignità della persona. Si tratta certamente di una definizione sgradevole, ma che appartiene alla libertà di commento, la quale deve rimanere molto ampia (3/2012).

6. Di tutto e di più su un criminale: prudenza!

Nel corso del mese di giugno 2011 i media hanno riferito più volte con evidenza del caso di un pericoloso criminale recidivo evaso dal carcere. Senza negare che, viste le circostanze, la pericolosità del fuggitivo e l'emozione destata dalla fuga potevano spiegare qualche esagerazione, la sorella del fuggitivo si è rivolta al Consiglio della stampa denunciando una serie di articoli «che hanno letteralmente gettato in pasto al pubblico, talora in modo particolarmente aggressivo e insistente, mio padre, mia madre, le mie due sorelle e me stessa».

Senza ritenere tutti i punti della denuncia, il Consiglio della stampa raccomanda ai giornalisti prudenza nella messa a confronto degli interessi in causa in circostanze così drammatiche. «Per quanto il personaggio in questione si sia potuto macchiare di comportamenti indegni, pubblicare di tutto senza ritegno e senza rispettare certi principi non è ammissibile». In particolare, il Consiglio si riferisce a un articolo di «Le Temps» in cui si riprendono da una vecchia intervista le accuse mosse dal criminale a suo padre, senza adeguata messa in prospettiva. Al «Blick» rimprovera di aver pubblicato le generalità complete del fuggitivo, scoprendo in tal modo anche l'identità dei congiunti. Dare la foto del criminale in fuga poteva essere utile, dare tutti i particolari su di lui non serviva invece a escludere la recidiva. «Le Matin» ha violato la Cifra 7 della «Dichiarazione» pubblicando le immagini del funerale della mamma del criminale poco dopo la sua cattura. Poiché il ricercato non vi era intervenuto (non era dunque in gioco la possibilità di una sua nuova fuga) quelle persone in lutto avevano diritto alla protezione della loro sfera privata (7/2012).

7. Violenza sessuale e particolari scabrosi

Riferendo di un processo per atti di libidine nei confronti di una ragazzina, le «Wylers Nachrichten» – indignate per la condanna con la condizionale del colpevole – si sono permesse una citazione particolareggiata degli atti subiti della vittima menzionati

nell'atto d'accusa. Un reclamo è stato presentato al Consiglio della stampa per violazione della Cifra 8 (Protezione delle vittime). Il reclamante argomenta che la descrizione così particolareggiata del misfatto manca di rispetto al dolore e ai sentimenti dei parenti della vittima.

Il Consiglio ha accolto il reclamo: la citazione diretta dall'atto d'accusa era nel caso chiaramente sproporzionata. Pur ammettendo che una descrizione precisa degli atti di pedofilia può sensibilizzare il pubblico circa la gravità del reato, il Consiglio ritiene, nel caso specifico, che i dati nudi e crudi dovevano essere fatti passare per il filtro della cronaca, e ciò anche se la condanna troppo mite poteva giustificare la reazione indignata (30/2012).

8. Una copertina infelice

«Arrivano gli zingari a fare razzia in Svizzera». Oltre a questo titolo, sulla copertina della «Weltwoche» figurava l'immagine di un bambino rom che punta una pistola. Due reclami al Consiglio della stampa facevano valere, da un lato, la generalizzazione: «gli zingari», che diffama tutto un gruppo etnico; dall'altro, che la foto del ragazzo era presa da un contesto – risalente a quattro anni fa – che non c'entrava per nulla con la criminalità dei rom. La «Weltwoche» argomenta invece che il documento illustra la problematica: «bambino, criminalità, abbandono».

Nessun dubbio ha avuto il Consiglio della stampa: la combinazione titolo+immagine suggerisce a torto tra il ragazzino rappresentato è in rapporto con la criminalità dei rom. Si sarebbe dovuto almeno precisare che si trattava di una foto d'archivio e che le si dava un significato simbolico. Inoltre, quel titolo: «Arrivano gli zingari a fare razzia in Svizzera» è un titolo discriminatorio, in quanto rinfocola timori e pregiudizi nei confronti di un intero gruppo etnico (59/2012).

9. Che il caso sia grave non giustifica la pubblicazione del nome di un presunto colpevole

Nel novembre 2011 la polizia ticinese arresta un autotrasportatore grigionitaliano. È accusato di essere il mandante di un duplice omicidio che un anno prima aveva destato grande emozione. I notiziari della Radio della Svizzera italiana ne precisano nome, domicilio e professione e il «Giornale del Popolo» e il «Corriere del Ticino» li pubblicano di seguito.

Interpellato dai parenti dell'accusato, il Consiglio della stampa ribadisce che l'arresto di qualcuno non ne fa, di per sé, una persona di pubblico dominio. Ciò anche se accusata di un delitto grave. Solo l'esercizio di un mandato pubblico o di un'altra funzione sociale importante, inoltre in rapporto con il fatto commesso, giustificerebbe un'identificazione in questi termini. Che in Ticino i media abbiano l'abitudine di dare i nomi delle persone implicate in una procedura penale per reati

gravi non impedisce di riconoscere che i reclamanti avevano ragione. Il fatto poi che la RSI abbia dato la notizia per prima non giustifica i due giornali che l'hanno ripresa tale e quale (62/2012).

10. Si ride, ma può essere discriminazione

Nell'estate del 2012 più di un reclamo è stato presentato al Consiglio della stampa a causa di due articoli «umoristici» pubblicati dalla «Gipfel Zytig» di Davos. Nel primo caso il giornale invitava i lettori a rispondere ad alcune domande relative a una foto di studenti asiatici; nel secondo lanciava «una proposta di nuovo inno nazionale». Per quanto riguarda gli studenti, i reclamanti osservano che il «concorso» suggeriva un giudizio negativo grave a carico degli ospiti asiatici a causa delle loro fattezze fisiche. Quanto all'«inno nazionale», gli accenti sarebbero di una «urtante xenofobia».

Il Consiglio ha dato sui due casi un giudizio differenziato. Constatere genericamente che tutti gli asiatici si assomigliano non è necessariamente un giudizio negativo. Il testo scelto dalla «Gypfel Zytig» per l'inno nazionale, invece, veicola pregiudizi gravi di tipo xenofobo (77/2012).

11. I politici passavano alla cassa

Può un giornale gratuito esigere da un candidato al parlamento che faccia annunci a pagamento in cambio della pubblicazione nella parte redazionale del suo programma? Pare che il giochetto fosse corrente per due periodici argoviesi: «Rundschau Nord» e «Rundschau Sud». È accaduto per l'elezione del Gran Consiglio dell'autunno 2012: la condizione per dare notizia del programma politico del candidato era vincolata al disporre un certo numero di inserzioni nella parte pubblicitaria, ovviamente a pagamento. In mancanza di ciò, la tariffa per l'articolo era fissata a 550 franchi.

Secondo il Consiglio della stampa, «il sistema escogitato dall'editore Effingerhof, consistente nel legare la presentazione di candidati all'elezione del Gran Consiglio di Argovia nel 2012 a una controprestazione pubblicitaria, è non solo criticabile dal profilo della democrazia ma è pure in netta contraddizione con il principio della separazione della parte redazionale da quella pubblicitaria di un giornale». L'invito all'editore dei due fogli è a modificare tale prassi per le prossime scadenze elettorali e a contrassegnare con la scritta «pubblicità» le foto dei candidati per la pubblicazione delle quali è stato richiesto un pagamento (78/2012).

IV. Adattamento delle direttive annesse alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti»

Nella seduta plenaria del 27 settembre 2012, il Consiglio della stampa ha deciso di modificare o di completare le proprie Direttive su alcuni punti :

3.7. Sondaggi di opinione: è precisato che un embargo posto alla pubblicazione di un sondaggio contravviene al diritto del pubblico all'informazione.

3.8 e 3.9. «Audiatur et altera pars»: gli addebiti gravi che si intendono rendere pubblici devono essere espressi in modo preciso; va pure precisato in quali casi l'ascolto della la parte criticata si può omettere.

5.2 e 5.3. Le Direttive sulle lettere alla redazione sono integrate con un accenno ai commenti «online».

7.5. I siti «online» sono da menzionare anche nelle direttive sugli archivi informatici e sul diritto all'oblio.

I testi riveduti entreranno in vigore nella seconda metà del 2013.

V. Comunicazione

La conferenza stampa annuale, convocata come sempre dal Consiglio della stampa prima dell'estate, è stata dominata essenzialmente dalla presa di posizione relativa al «caso Hildebrand». Nella circostanza è stato presentato l'Annuario 2012.

Allo scopo di migliorare la leggibilità delle proprie prese di posizione, il Consiglio della stampa ha concordato in assemblea plenaria un tipo di riassunto standard. Questi testi devono essere brevi e mettere in rilievo la problematica deontologica. Nel corso del 2012, un buon terzo delle pronunzie del Consiglio (28 su 78) sono state oggetto di riassunto. Il testo integrale delle prese di posizione è pubblicato come sempre sul sito www.presserat.ch.

Nel 2012, membri del Consiglio della stampa hanno fatto visita a 12 redazioni e 18 persone interessate hanno assistito a sedute delle Camere (per le condizioni di ammissione: www.presserat.ch).

VI. Contatto con il Parlamento

Il sottoscritto è stato ricevuto dalla Commissione per le questioni giuridiche del Consiglio degli Stati, perché descrivesse la giurisprudenza del Consiglio della stampa circa la menzione della nazionalità dei delinquenti. Al Parlamento federale era stata presentata, dalla sessione dei giovani, una mozione sull'oggetto.

VII. L'incontro dell'AIPCE ad Anversa

Il segretario e il presidente del Consiglio della stampa hanno partecipato al 14.mo incontro organizzato dall'AIPCE (Alliance of Independent Press Councils of Europe), presenti delegazioni numerose di vari Paesi, per la prima volta rappresentati il Pakistan, lo Sri Lanka e il Sudafrica.

Come sempre, una parte dell'incontro è stata occupata dallo scambio di informazioni circa le diverse strutture di autodisciplina dei media nel mondo. C'è stata discussione sulla giurisprudenza del Consiglio d'Europa, sul caso delle fotografie scattate dopo l'incidente del torpedone a Sierre e su quelle della fine di Gheddafi, nonché sul modo, per le redazioni, di riconoscere i propri errori in modo sistematico e visibile.

L'AIPCE ha designato Tel Aviv come sede dell'incontro del 2013. La delegazione svizzera ha proposto da parte sua l'organizzazione di quello del 2014 a Ginevra.

Dominique von Burg, marzo 2013